

L'integrativa non allunga i tempi se rilevata in appello

TERMINI DI DECADENZA

**Annullata la pretesa:
l'ufficio deve riscontrarne
l'esistenza tempestivamente**

**Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito**

La presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente è una circostanza che deve essere rilevata tempestivamente dall'agenzia delle Entrate se non vuole vedersi annullata la pretesa impositiva per intervenuta decadenza. Pertanto, se tale circostanza viene rappresentata per la prima volta in sede di appello, la stessa è inammissibile e, come ta-

le, inidonea a salvare la pretesa erariale dall'annullamento. Sono i principi che si ritraggono dalla sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio 1376/13/2020 (presidente Pannullo, relatore Brunetti).

Un contribuente riceve nel 2015 una cartella di pagamento avente a oggetto una richiesta di pagamento di una maggiore Irap per l'anno 2010, conseguente a un controllo automatizzato in base all'articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Il contribuente presenta ricorso davanti alla competente commissione tributaria, facendo presente la tardività della pretesa. Infatti, in base all'articolo 25 del Dpr 602/1973, la cartella di pagamento emessa a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr

600/1973 deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, nel caso in esame, entro il 31 dicembre 2014. Costituendosi in giudizio, l'agenzia delle Entrate si oppone genericamente alle contestazioni del contribuente, senza alcuna specifica eccezione in merito alla tempestività della pretesa impositiva.

I giudici di primo grado accolgono l'argomentazione del contribuente, rilevando che la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 29 settembre 2011, pertanto il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione fiscale era spirato il 31 dicembre 2014. Dato che la cartella di pagamento dedotta in giudizio era stata emessa oltre questo termine, la stessa era quindi meri-

tevole di annullamento.

L'amministrazione finanziaria presenta appello avanti la commissione tributaria regionale, questa volta facendo presente che, in realtà, il 29 settembre 2012 il contribuente aveva presentato una nuova dichiarazione per l'anno 2010, integrativa della precedente. Con la conseguenza che anche il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertativa doveva ritenersi "traslato" di un anno, con scadenza il 31 dicembre 2015.

Su queste basi, l'agenzia delle Entrate chiede la riforma della sentenza di primo grado, in quanto risulterebbe dimostrata in modo incontestabile la tempestività dell'emissione della cartella di pagamento. Ma la commissione tributaria regionale non è dello stesso av-

viso e conferma l'annullamento integrale della cartella di pagamento.

Per il collegio, la circostanza relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente in data 29 settembre 2012, non essendo stata dedotta dall'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, costituisce una eccezione nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs 546/1992. In altri termini, tale circostanza avrebbe dovuto essere posta all'attenzione dei giudici già all'atto della costituzione dell'amministrazione finanziaria nel giudizio di primo grado. Ma dato che è stata sollevata tardivamente, non è idonea a salvare la pretesa erariale dall'annullamento.